



Delibera della Giunta Regionale n. 225 del 27/06/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 11 - UOD Program e pianificaz region attività per la gest integrata dei rifiuti

Oggetto dell'Atto:

**ADEMPIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE REGIONALE N.5 DEL 24.01.2014
RIORDINO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN
CAMPANIA- ADOZIONE SCHEMA TIPO DEI REGOLAMENTI DI FUNZIONAMENTO
DELLE CONFERENZE D'AMBITO.**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

a. la Regione Campania ha avviato il processo di regolamentazione ed organizzazione del sistema della governance del servizio rifiuti in conformità con i principi definiti dalla disciplina dell'Unione europea e con le intervenute modifiche del quadro normativo nazionale in materia di svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, procedendo al relativo riordino della normativa regionale di settore attraverso l'approvazione della Legge regionale n. 5 del 24/01/2014 *"Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania"*, pubblicata nel B.U.R.C. n. 7 del 27/01/2014;

b. la L.R. 5/2014 ha proceduto al riordino attraverso la modifica della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) e la definizione di disposizioni transitorie e finali volte ad assicurare l'ordinato avvio del processo di transizione al nuovo modello organizzativo e gestionale;

a. l'art. 7 bis della L.R. 4/2007, inserito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 5/2014, in merito alle funzioni di organizzazione del servizio ha previsto che *"Ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai Comuni che le esercitano in forma associata nel rispetto delle norme relative all'organizzazione territoriale del servizio previste dalla presente legge. Alle Province spettano le funzioni conferite dalle leggi dello Stato e della Regione, secondo le rispettive competenze."*;

b. l'art. 15 bis della L.R. 4/2007, inserito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014, in merito all'organizzazione del servizio ha previsto, in particolare:

al comma 1 che *"Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è organizzato ed erogato all'interno degli ATO per consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio."*;

al comma 2 che *"I Comuni di ciascun ATO esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione del servizio. A tal fine si associano secondo le forme previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sottoscrivendo una convenzione obbligatoria e costituendo, per ciascun ATO, una Conferenza d'ambito, che è l'ente di governo previsto dall'articolo 3 bis del decreto-legge 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011."*;

al comma 12 che *"I rapporti tra i Comuni partecipanti a ciascuna Conferenza d'ambito sono regolati secondo quanto stabilito dal comma 2. La sottoscrizione della convenzione è perfezionata dai Comuni di ciascun ATO entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello schema adottato dalla Regione. In caso di inerzia da parte dei Comuni, la Regione esercita il potere sostitutivo previsto dall'articolo 24."*;

al comma 13 *"La prima seduta della Conferenza d'ambito è convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e si svolge entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione. In difetto di tempestiva convocazione provvede il Presidente della Regione o suo*

delegato. La Conferenza d'ambito, entro trenta giorni dal suo insediamento, approva il regolamento di funzionamento sulla base dello schema adottato dalla Regione.”;

- c. l'art. 11 comma 1 della LR 5/2014 ha previsto che *“La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali o, se non ancora costituito, la Conferenza Regione-autonomie locali per assicurare l'attuazione delle previsioni dell'articolo 15 bis della legge regionale 4/2007, adotta lo schema tipo delle convenzioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e lo schema tipo dei regolamenti di funzionamento delle Conferenze d'ambito entro i successivi trenta giorni.”;*

CONSIDERATO che

- d. la Giunta Regionale della Campania, in attuazione dell'art. 11 comma 1 della LR n. 5/2014, con la DGR n. 84 del 28/03/2014, pubblicata nel BURC n. 23 del 7 aprile 2014 ha proceduto all'adozione dello schema tipo di convenzione per l'esercizio in forma associata ai sensi degli artt. 7 bis e 15 bis L.r. 28 marzo 2007, n. 4 delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti;
- e. i Comuni campani hanno avviato l'attuazione degli adempimenti previsti per la sottoscrizione delle convenzioni e la costituzione delle Conferenze d'ambito;
- f. ciascuna Conferenza d'ambito, ai sensi del richiamato comma 13 dell'art. 15 bis della L.R. 4/2007, entro trenta giorni dall'insediamento è chiamata ad approvare il proprio regolamento di funzionamento sulla base dello schema adottato dalla Regione;
- g. per assicurare l'attuazione delle previsioni del richiamato comma 13 dell'art. 15 bis della L.R. 4/2007 la Giunta regionale deve adottare, ai sensi del richiamato art. 11 comma 1 della LR 5/2014, lo schema tipo dei regolamenti di funzionamento delle Conferenze d'ambito;
- h. alla luce delle disposizioni richiamate si rende necessario provvedere alla redazione ed adozione dello schema tipo *“regolamento di funzionamento della Conferenza d'ambito”;*

RITENUTO

- a. di dover procedere all'adozione dello schema tipo di regolamento di funzionamento della Conferenza d'ambito;
- b. di dover strutturare lo schema tipo sulla base delle previsioni della normativa regionale di riordino e dello schema tipo di convenzione adottato con la DGR n. 84 del 28/03/2014, disciplinando i profili principali dell'organizzazione e del funzionamento delle Conferenze d'ambito;

VISTI

- a. Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;*
- b. la legge regionale 28 marzo 2007 n. 4 *“Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;*
- c. il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- d. il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione*

finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

- e. il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*” convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135;
- f. il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- g. legge regionale n. 5 del 24/01/2014 “*Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania*”;
- h. la DGR n. 84 del 28/03/2014;
- i. il parere PS-54-52-00-2014 prot. reg. n. 381900 del 04/06/2014 reso dall’Avvocatura Regionale sullo schema tipo di regolamento, alle cui osservazioni lo schema è stato conformato;

SENTITA

la Conferenza Regione – Autonomie Locali ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. 5/2014, convocata con nota prot. n. 1119/SP del 14/05/2014, nella seduta del 20/05/2014, la cui espressione è stata acquisita con nota prot. 3482/SP del 9/06/2014.

PROPONE e la Giunta in conformita’ a voto unanime

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

1. di adottare lo schema tipo “*regolamento di funzionamento della Conferenza d’ambito*”, allegato al presente atto per formare parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza, ai Comuni della Campania, alle Prefetture – UTG della Campania, al Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali 52-00-00, alla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema 52-05-00, alla U.O.D. 52-05-11 Programmazione e pianificazione regionale delle attività per la gestione integrata dei rifiuti, alla U.O.D. 52-05-12 Attuazione e monitoraggio degli interventi per il miglioramento e sostenibilità del ciclo dei rifiuti ed alla U.O.D. 40-03-05 Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per la pubblicazione sul B.U.R.C..

SCHEMA TIPO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA D'AMBITO

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 15 bis, comma 13, della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), disciplina le modalità di funzionamento della Conferenza d'ambito *inserire denominazione dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO)* (da qui in avanti, Conferenza) per l'esercizio delle attività assegnate dal quadro normativo di riferimento e dalla Convenzione, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Art. 2

Composizione della Conferenza

1. La Conferenza è composta dai sindaci dei comuni ricadenti nell'ATO o loro delegati.
2. I comuni che, ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali sono unitariamente rappresentati secondo le modalità previste dai rispettivi atti associativi.
3. Ai sensi della legge regionale n. 4 del 2007 e secondo le modalità di cui agli articoli che seguono, al suo interno vengono individuati:
 - a) il Presidente;
 - b) due vicepresidenti;
 - c) il Comitato direttivo.
4. Per le elezioni del Presidente e dei due vicepresidenti ciascun Sindaco esprime un numero di voti proporzionale al numero di abitanti del proprio Comune. Per ciascuna carica, fermi

restando i quorum deliberativi di cui all'articolo 15 bis, comma 6, della legge regionale n. 4 del 2007, risulta eletto il Sindaco che riceve il maggior numero di voti.

5. Il Presidente e i vicepresidenti sono eletti per quattro anni ed alla scadenza sono rieleggibili; è consentito un numero massimo di due mandati. Il Presidente e i vicepresidenti decadono automaticamente dalla carica in caso di cessazione a qualsiasi titolo del mandato amministrativo presso il proprio Comune.
6. In caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte da uno dei due vicepresidenti, con precedenza al membro più anziano.
7. Il Segretario della Conferenza è il Segretario del Comune in cui la stessa ha sede.
8. In caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Segretario sono svolte da un dirigente del Comune sede della Conferenza, all'uopo incaricato nelle forme previste dal vigente ordinamento giuridico.
9. La Conferenza per l'attuazione dei compiti ad essa attribuiti si avvale dell'ufficio comune ai sensi dei commi 10 e 11 dell'articolo 15 bis della legge regionale n. 4 del 2007.
10. Le deliberazioni adottate dalla Conferenza sono pubblicate sul BURC e sui siti web di tutti i comuni convenzionati e pubblicizzate secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Art. 3

Conferenza in seduta ristretta

1. La Conferenza, in caso di decisioni riguardanti esclusivamente i singoli Sistemi Territoriali Operativi (STO) di cui all'articolo 2, comma 2 bis, lettera c) della legge regionale n. 4 del 2007, si riunisce in seduta ristretta, con la partecipazione dei sindaci dei comuni ricadenti all'interno del corrispondente territorio, o loro delegati. Tali sedute sono convocate e presiedute dal Presidente della Conferenza, che può delegare detta competenza, in forma scritta per ciascuna convocazione, al Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti dello STO.

2. La prima riunione dell'assemblea ristretta è convocata successivamente alla presa d'atto della delimitazione degli STO da parte della Regione.
3. Nel corso della prima riunione dell'assemblea ristretta, i sindaci dei comuni ricadenti nello STO eleggono il proprio rappresentante nel Comitato direttivo di cui all'articolo 15 bis, comma 9, della legge regionale n. 4 del 2007 con le modalità stabilite per l'elezione del Presidente della Conferenza.
4. Il funzionamento dell'assemblea ristretta è disciplinato dalle norme che regolano il funzionamento delle sedute plenarie.
5. Nelle assemblee ristrette il Presidente della Conferenza ha diritto di voto solo in occasione delle riunioni riguardanti lo STO nel quale ricade il Comune di cui è Sindaco.

Art. 4
Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente della Conferenza, che lo presiede, e da un rappresentante per ciascuno STO, eletto dalla rispettiva assemblea ristretta; adotta gli atti di indirizzo, coordinamento, programmazione e regolamentazione da presentare in Conferenza per la relativa approvazione e supporta il Presidente per le attività previste dalla Convenzione.
2. Il Comitato direttivo per l'espletamento delle proprie funzioni può avvalersi dell'ufficio comune.
3. Le riunioni del Comitato direttivo sono convocate dal Presidente con le modalità di cui all'articolo 5.
4. Gli atti del Comitato direttivo sono pubblicati sui siti web di tutti i comuni convenzionati.

Art. 5
Convocazione della Conferenza

1. Il Presidente convoca la Conferenza in seduta ordinaria, straordinaria o d'urgenza e predisponde, sentito il Comitato direttivo, il relativo ordine del giorno.
2. Alla convocazione della Conferenza si provvede mediante avviso indicante la data della prima e della seconda convocazione, il luogo della riunione, l'ora di ritrovo e l'elenco degli

argomenti all'ordine del giorno, cui è allegata la documentazione essenziale ai fini della discussione. L'avviso di convocazione viene recapitato mediante posta elettronica certificata (PEC) o con altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento da parte dei destinatari, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta.

3. Nei cinque giorni lavorativi precedenti la riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono consultabili presso la sede dell'ufficio comune da parte degli enti ricadenti nell'ATO. La presente disposizione non si applica nei casi d'urgenza.
4. Il Presidente nei casi d'urgenza, legati alla necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente nell'ambito dell'organizzazione e gestione del servizio, convoca immediatamente la Conferenza che si riunisce con preavviso di almeno ventiquattro ore entro i successivi 5 giorni.
5. Il Presidente, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, recante gli argomenti da inserire all'ordine del giorno, convoca entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di ricezione della richiesta la Conferenza che si riunisce in seduta straordinaria entro i successivi 15 giorni.
6. La convocazione e la documentazione allegata sono inoltrate dall'ufficio comune della Conferenza.
7. Il Sindaco di ciascun Comune ricadente nell'ATO, ovvero nello STO in riferimento al quale è convocata l'assemblea ristretta, può richiedere al Presidente l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno. Il Presidente se non inserisce l'argomento nell'ordine del giorno della prima seduta successiva alla richiesta, ne dà notizia in tale sede alla Conferenza.

Art. 6

Costituzione delle adunanze e deliberazioni della Conferenza

1. L'adunanza è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei componenti, rappresentanti la maggioranza degli abitanti dell'ATO, ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti, rappresentanti la maggioranza degli abitanti dell'ATO.
2. Ciascun Sindaco esprime un numero di voti proporzionato al numero di abitanti del Comune rappresentato, risultante dall'ultimo censimento. I sindaci che rappresentano unitariamente più comuni esercitanti in forma associata le funzioni fondamentali legate al ciclo dei rifiuti,

ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, esprimono un numero di voti proporzionato al numero complessivo di abitanti dei comuni rappresentati.

3. La Conferenza in occasione della prima seduta di ogni anno ratifica il prospetto degli abitanti dei comuni dell'ATO, aggiornato a cura dell'ufficio comune sulla base dell'ultima rilevazione ISTAT disponibile o in subordine delle rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente effettuate dall'ufficiale di anagrafe (Sindaco) in conformità all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).
4. Le decisioni sono deliberate a maggioranza dei partecipanti alla seduta e sono validamente assunte se è raggiunto un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli abitanti dell'ATO.
5. La votazione è assunta in forma palese, salvo diversa determinazione approvata dalla Conferenza all'unanimità.
6. Il Presidente verifica la possibilità di partecipazione a distanza di uno o più sindaci alla seduta mediante teleconferenza. In tal caso, sono assicurate:
 - a) la possibilità per ciascuno dei componenti di intervenire ed esprimere oralmente il proprio avviso;
 - b) la contestualità dell'esame e della deliberazione.
7. La votazione palese può farsi per appello nominale o per alzata di mano.
8. La votazione avviene esclusivamente per appello nominale nel caso di partecipazione a distanza alle adunanze di uno o più membri della Conferenza mediante teleconferenza.
9. Le deliberazioni della Conferenza, redatte dal Segretario, sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
10. Le deliberazioni adottate dalla Conferenza sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti i comuni convenzionati secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 267 del 2000 e dal decreto legislativo n. 33 del 2013.

Art. 7
Segretario della Conferenza

1. Il Segretario della Conferenza, individuato ai sensi della Convenzione di costituzione della stessa, in occasione delle adunanze:
 - a) accerta la legittimazione dei presenti a partecipare alla seduta;
 - b) verifica la regolare costituzione dell'assemblea;
 - c) coadiuva il Presidente nello svolgimento delle operazioni di voto;
 - d) redige il verbale delle sedute;
 - e) cura la trasmissione delle deliberazioni adottate dalla Conferenza agli enti convenzionati, anche avvalendosi dell'ufficio comune.
2. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 8, il dirigente incaricato, e limitatamente alle adunanze nelle quali esercita le funzioni di Segretario, opera nel rispetto delle previsioni del comma 1 del presente articolo e del comma 3 dell'articolo 8.

Art. 8
Verbale della seduta

1. Il verbale contiene l'indicazione del nominativo dei presenti, degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta, della discussione e le relative conclusioni, nonché lo svolgimento delle operazioni di voto e l'esito di queste ultime.
2. I partecipanti alla seduta possono fare inserire dichiarazioni a verbale nel corso della riunione.
3. I verbali delle adunanze della Conferenza, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono raccolti e conservati dall'ufficio comune.

Art. 9
Approvazione del Regolamento

1. L'approvazione del presente Regolamento e delle successive modifiche sono deliberate dalla maggioranza dei componenti della Conferenza e sono validamente assunte se è raggiunto un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli abitanti dell'ATO.

Art. 10
Norma finale di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio, in quanto applicabili, alle previsioni della Convenzione e delle vigenti norme statali e regionali.